CONTRATTO[1] TIPO PER LA VENDITA DI OLIO DI OLIVA
"A CONSEGNA IMMEDIATA"

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____ con sede in _____

via_____n._____C.F._____,

P.IVA_____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se società)_____, nato a _____ il_____ e residente a _____ in Via _____ n. ___, C.F._____, di seguito indicato come "Venditore",

E

_____ con sede in _____

via_____n._____C.F._____,

P.IVA_____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se società)_____, nato a _____ il_____ e residente a _____ in Via _____ n. ___, C.F._____, di seguito indicato come "Compratore",

in conformità con quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.,

si stipula e conviene quanto segue

I) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha inizio alla data di sottoscrizione dello stesso e cessa nel momento in cui le parti hanno adempiuto esattamente alle reciproche prestazioni da esso previste.

II) DISPOSIZIONI GENERALI

La merce deve essere rispondente alle leggi vigenti in materia, in relazione all'uso espressamente dichiarato nel contratto.

III) PRODOTTI E CARATTERISTICHE

La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto, sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia[2] e sono le seguenti:

---

[1] Il contratto ha efficacia per transazioni eseguite tra contraenti che hanno sede legale in Italia.

[2] I prodotti oggetto del contratto vengono venduti secondo le norme previste dal Reg. n. CE 2568/91 e s.m.i., relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti, dal Reg. CE n. 1308/2013 (regolamento unico OCM) e dal Reg. CE n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e s.m.i.

Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i.

- Denominazione di vendita _____
- Luogo di coltivazione e molitura delle olive _____
- Altre caratteristiche _____

Imballaggio e confezionamento:

□ sfuso _____

□ confezionato _____

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., il prodotto oggetto di vendita è:
□ deteriorabile □ non deteriorabile.

IV*) *CAMPIONAMENTO, ANALISI, TOLLERANZE E ABBUONI

Le parti stabiliscono di:
□ non procedere al campionamento e alle analisi della merce, che viene accettata a vista senza riserve di reclamo
oppure
□ procedere al campionamento e alle analisi della merce, secondo le seguenti modalità _____[3]
e di definire le seguenti tolleranze e abbuoni sulle caratteristiche _____.

V*) *RECLAMI

Qualora a seguito dell'effettuazione delle analisi la merce non presenti le caratteristiche qualitative indicate nel contratto, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito in termini di tolleranze e abbuoni, il Compratore ne dà immediata comunicazione al Venditore, specificando i vizi contestati, tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo telefax.
Qualora le parti non raggiungessero un accordo amichevole in merito all'eventuale reclamo, per la risoluzione della controversia verrà fatto riferimento a quanto stabilito al punto XI.

VI*) *QUANTITÀ

Il peso/quantità della merce oggetto di vendita è pari a _____.

VII*) *PREZZO

Il prezzo unitario di vendita è di _____ (Euro/unità di misura).

VIII*) *TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato[4] entro _____ giorni dal _____ tramite la seguente modalità _____

I prodotti che si fregiano di una certificazione DOP-IGP vengono venduti anche nel rispetto delle norme previste dal Reg. CE n. 1151/2012, recante disposizioni sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e s.m.i., e nel rispetto di quanto disposto dai relativi Disciplinari di Produzione delle singole tipologie di Olio.

[3] Per definire le modalità di campionamento e analisi le parti, qualora lo ritengano, possono fare riferimento al Reg. CE n. 2568/91 e s.m.i. relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti.

[4] A norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purché siano soci delle stesse, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

IX) *MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI*

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

X) *INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE*

Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell'esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso.

XI) *RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE*

Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio
□ di consegna della merce
oppure
□ di spedizione della merce
secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte:
□ davanti l'autorità giudiziaria;
oppure
□ mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio del territorio di consegna e/o spedizione della merce;
oppure
□ mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della _____ (indicare la sede arbitrale).

Il Tribunale arbitrale sarà composto da:
□ un arbitro unico
oppure
□ un collegio arbitrale
nominato in conformità al Regolamento della sede prescelta e deciderà:
□ secondo diritto
oppure
□ secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

XXII*)* *RINVIO*

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.

_____, lì_____

Venditore _____ Compratore_____

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:
- IV) (campionamento, analisi, tolleranze e abbuoni);
- V) (reclami);
- XI (risoluzione delle controversie),
sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Venditore _____ Compratore_____